



COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza
Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 27/01/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026 : AMPLIAMENTO TEMPORALE DI APPLICAZIONE, MODIFICA DELLE TARIFFE E DELLE ESENZIONI, AGEVOLAZIONI DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026
-----------------	---

Il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventisei** , a partire dalle ore **tredici:trenta** in Maratea, nella sede Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale di Maratea con la presenza dei signori:

Avv. Cesare ALBANESE	Sindaco	Sì
Teresa Capua	Assessore	Sì
Lorenzo Chiacchio	Vice Sindaco	No
Domenico Fontana	Assessore	No
Mariastella Gambardella	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		2

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea Avv. Franca Michelina PISANI.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco, Avv. Cesare Albanese assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Servizi Tributi

OGGETTO: AMPLIAMENTO TEMPORALE DI APPLICAZIONE, MODIFICA DELLE TARIFFE E DELLE ESENZIONI, AGEVOLAZIONI DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026

II SINDACO

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno;**

... Omissis...

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, sentiti i titolari delle strutture ricettive, apposito regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8. del 02.04.2012, esecutiva, con cui è stata istituita l’Imposta di Soggiorno ed è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta successivamente modificato e integrato, da ultimo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.06.2021, con efficacia dall’anno di imposta 2021;

Visto l’art. 2 del vigente Regolamento Comunale, il quale prevede, ai sensi dell’art. 4 comma 1

del D. Lgs. 23/2011, che il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive: alberghiere – extra alberghiere – strutture all'aperto, ubicate nel territorio comunale nel periodo

“1 giugno “–30 settembre” di ogni anno;

Ritenuto che l'attuale previsione regolamentare non risulta più pienamente coerente con l'andamento stagionale dei flussi turistici, che interessano il territorio comunale anche nei mesi primaverili e autunnali;

Rilevata la necessità di adeguare l'importo dell'imposta al fine di allinearla agli standard adottati nei principali comuni a vocazione turistica, garantendo al contempo risorse adeguate per il mantenimento, la valorizzazione e il miglioramento dei servizi turistici e del patrimonio locale;

Si rende pertanto necessario ampliare la forbice temporale di applicazione dell'imposta al fine di garantire una maggiore equità contributiva e una più adeguata copertura finanziaria dei servizi connessi al turismo;

Considerato il suesposto, sarebbe opportuno procedere alla modifica dell'art. 2 del Regolamento comunale, sostituendo il periodo attualmente previsto dal 1° giugno al 30 settembre con il nuovo periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno;

Visto l'art. 5 del citato Regolamento Comunale il quale fissa l'esenzione dall'imposta per i pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva, successivi al quinto giorno anche se non consecutivi e le agevolazioni dell'imposta nei casi opportunamente individuati;

Visto l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale il quale prevede che le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel

rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare le tariffe, esenzioni, agevolazioni dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2026

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 D, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 07.05.2008 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 3 Entrate per quanto attiene alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore 2 Finanziario, per quanto attiene alla regolarità contabile;

PROPONE

- 1. Di approvare** l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e la misura delle tariffe, esenzioni, agevolazioni per l'anno di imposta 2026, come di seguito:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

Periodo dal 1 aprile al 31 ottobre

CATEGORIE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
<u>STRUTTURE ALBERGHIERE:</u>	
Alberghi a 5 stelle	5,00
Alberghi a 4 stelle	4,00
Alberghi a 3 stelle	3,00
Alberghi a 2 stelle	2,00
Villaggi turistici	2,50
<u>STRUTTURE EXTRA — ALBERGHIERE:</u>	
Residence	2,50
Case per ferie	2,50
Case ed appartamenti per vacanze, anche in complessi residenziali immobiliari in multiproprietà	2,50
Bed & Breakfast	2,50
Agriturismo	2,00
<u>STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:</u>	
Campeggi	2,00

- 2. Dare atto che:**

- Usufruiscono **dell'esenzione**:

- ✓ I pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva, nello stesso campeggio o villaggio camping, successivi al quinto pernottamento anche non consecutivo;
- ✓ I pernottamenti dei minori di età non superiore al dodicesimo anno;
- ✓ I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave - legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all'80%;
- ✓ I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
- ✓ I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio (max. un accompagnatore per paziente);
- ✓ Gli autisti di pullman;
- ✓ Gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati (1 ogni 25 partecipanti);
- ✓ Gli ospiti il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Maratea;
- ✓ I residenti nel Comune di Maratea;

- Usufruiscono **dell'agevolazione**:

Pari al 50% dell'imposta dovuta i pernottamenti riferiti a prenotazioni ' idoneamente dimostrabili, di gruppi composti minimo da numero 25 persone. L'applicazione della suddetta agevolazione è subordinata "alla presentazione di apposita autocertificazione, da rendere entro il termine fissato per la dichiarazione mensile";

3. Dare atto che solo a seguito dell'approvazione consiliare delle suesposte modifiche di tariffe, esenzioni, agevolazioni e periodo, si produrrà quanto segue:

- Le modifiche avranno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto;
- Provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione delle tariffe, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- Pubblicare la deliberazione consiliare anche sul sito istituzionale del Comune di Maratea www.comune.maratea.pz.it;

- 4) **Dare mandato** al Responsabile del Settore 3 Entrate e Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali compreso l'adozione di tutte le iniziative idonee a dare massima pubblicità del presente deliberato;
- 5) **Rendere** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – C. 4- del D. Lgs. 267/2000.

Maratea 27 gennaio 2026

Il Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione a firma del Sindaco, il cui contenuto si intende integralmente riportato;

VISTI i pareri favorevolmente espressi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile previamente formulati ed inseriti nel presente atto, dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art 49 T.U.E.L Dlgs. N 267/2000;

A VOTI UNANIMEMENTE FAVOREVOLI, resi nei modi di legge

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1 Di approvare** l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e la misura delle tariffe, esenzioni, agevolazioni per l'anno di imposta 2026, come di seguito:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

Periodo dal 1 aprile al 31 ottobre

CATEGORIE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
<u>STRUTTURE ALBERGHIERE:</u>	
Alberghi a 5 stelle	5,00
Alberghi a 4 stelle	4,00
Alberghi a 3 stelle	3,00
Alberghi a 2 stelle	2,00
Villaggi turistici	2,50
<u>STRUTTURE EXTRA — ALBERGHIERE:</u>	
Residence	2,50
Case per ferie	2,50
Case ed appartamenti per vacanze, anche in complessi residenziali immobiliari in multiproprietà	2,50
Bed & Breakfast	2,50
Agriturismo	2,00
<u>STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:</u>	
Campeggi	2,00

2 Dare atto che:

- Usufruiscono **dell'esenzione:**
 - ✓ I pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva, nello stesso campeggio o villaggio camping, successivi al quinto pernottamento anche non consecutivo;
 - ✓ I pernottamenti dei minori di età non superiore al dodicesimo anno;
 - ✓ I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave - legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all'80%;
 - ✓ I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono

gratuitamente nella struttura ricettiva;

- ✓ I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio (max. un accompagnatore per paziente);
- ✓ Gli autisti di pullman;
- ✓ Gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati (1 ogni 25 partecipanti);
- ✓ Gli ospiti il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Maratea;
- ✓ I residenti nel Comune di Maratea;

• Usufruiscono **dell'agevolazione**:

Pari al 50% dell'imposta dovuta i pernottamenti riferiti a prenotazioni ' idoneamente dimostrabili, di gruppi composti minimo da numero 25 persone. L'applicazione della suddetta agevolazione è subordinata "alla presentazione di apposita autocertificazione, da rendere entro il termine fissato per la dichiarazione mensile";

3 Dare atto che solo a seguito dell'approvazione consiliare delle suesposte modifiche di tariffe, esenzioni, agevolazioni e periodo, si produrrà quanto segue:

- Le modifiche avranno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto;
 - Provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione delle tariffe, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
 - Pubblicare la deliberazione consiliare anche sul sito istituzionale del Comune di Maratea www.comune.maratea.pz.it;
- 4 Dare mandato** al Responsabile del Settore 3 Entrate e Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali compreso l'adozione di tutte le iniziative idonee a dare massima pubblicità del presente deliberato;

Stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione **UNANIMEMENTE FAVOREVOLE**, resa nei modi di legge, la Giunta Comunale **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Firmato digitalmente
(Avv. Cesare Albanese)

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente
(Avv. Franca Michelina PISANI)

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.
Maratea 06/02/2026IL Segretario ComunaleAvv. Franca Michelina PISANI